



**SCHEDA
MATRIMONIO
MATRIMONIO CONCORDATARIO**

E' TRASCRIVIBILE IL MATRIMONIO CANONICO PER PROCURA?

SENTENZE

SI	NO
<p>Cass. 16 novembre 1956, n. 4244, in <i>Foro it.</i>, 1957, I, 1464</p> <p>Cass., S.U., 28 febbraio 1958, n. 526, in <i>Dir. eccl.</i>, 1960, II, 86, con nota SPADA, <i>Forse che sì, forse che no! (Sulla trascrivibilità del matrimonio canonico per procura)</i></p>	

DOTTRINA

SI	NO
<p>BO', <i>Il matrimonio per procura</i>, Padova, 1934, 91 ss.</p> <p>OLIVERO, <i>Elementi di diritto ecclesiastico</i>, Torino, 1977, 311</p> <p>DE LUCA, <i>Il riconoscimento del matrimonio canonico</i>, in COPPOLA (cur.), <i>Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede</i>, Milano, 1987, 264</p> <p>MONETA, <i>Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>Dig. disc. priv. (sez. civ.)</i>, XI, 1994, 288</p>	<p>MAGNI, <i>Gli effetti civili del matrimonio canonico</i>, Padova, 1973, 127 s.</p> <p>FINOCCHIARO, <i>Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>EdD</i>, XXV, 1975, 859</p> <p>BOTTA, <i>Matrimonio. III) Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>Encicl. giur.</i>, XIX, 1998 (agg.), 9</p>

<p>CIAMPI, <i>Applicazione dell'accordo di modificazione del concordato lateranense</i>, in <i>Serv. dem.</i>, 1987, 1419</p> <p>SANTOSUOSSO, <i>Il matrimonio</i>, Torino, 1987, 144 s.</p> <p>SPINELLI, <i>La trascrizione del matrimonio canonico</i>, Milano, 1975, 68 s.</p> <p>VARNIER, <i>I limiti del nuovo matrimonio concordatario</i>, in COPPOLA (cur.), <i>Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede</i>, Milano, 1987, 737</p>	
---	--

OSSERVAZIONI

Secondo la norma canonica (can. 1105 del *c.j.c.*), è ammesso il matrimonio per procura in presenza di un mandato speciale – “sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall’Ordinario del luogo in cui il mandato viene rilasciato, o da un sacerdote delegato da uno dei due, o almeno da due testimoni”, oppure “redatto per mezzo di un documento autentico a norma del diritto civile” – a contrarre con una determinata persona, *soddisfatto* personalmente dal designato.

Il matrimonio *de quo* è contemplato anche dall’art. 111 cod. civ. Qui, peraltro, il ricorso a questa particolare forma di celebrazione è circoscritto a fattispecie ben definite.

Alle motivazioni addotte dall’indirizzo – largamente maggioritario – favorevole alla trascrivibilità, imperniate – principalmente - sulla previsione dell’istituto nei due ordinamenti e sul riconoscimento di effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, “qualunque sia la forma valida in cui essi vengono celebrati”, parte della dottrina oppone la discriminazione cui sarebbero soggetti i nubendi, derivante dalle diverse causali recepite nei due ordinamenti, “in base a una caratteristica – di carattere religioso – esclusa dall’art. 3 comma 1 cost. dal novero dei criteri di differenziazione” [FINOCCHIARO, *Matrimonio concordatario*, 1975, *cit.*, 859, in relazione, peraltro, alla regolamentazione originaria del matrimonio per procura, nel diritto canonico e nel codice civile del 1942; dopo la legge di riforma del diritto di famiglia e vigente il *c.j.c.* del 1983, l’A. subordina – comunque – la trascrizione all’autorizzazione del Tribunale e alla procura rilasciata per atto pubblico: FINOCCHIARO, *Matrimonio concordatario* (voce), in *EdD*, I (agg.), 1997, 759], e la mancanza della “prova della volontà degli effetti civili e della scelta tra i due regimi matrimoniali” [FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997, 442, citato, in termini adesivi, da BOTTA, *Matrimonio*, *cit.*, 9].

La prima argomentazione appare *fragile*: la diversità tra ordinamento civile e diritto canonico non sembra tale da provocare una effettiva lesione del principio di eguaglianza, anche alla luce della *copertura costituzionale* che si tende a garantire all’Accordo (probabilmente, maggior approfondimento richiedeva il quadro normativo coevo al Concordato del 1929, antecedente, quindi, alla legislazione speciale di matrice bellica, *ex r.d.l.* 2074/1935 e *r.d.* 1415/1938, e al codice civile del 1942, quando il matrimonio per procura era – ordinariamente – ammesso soltanto per la famiglia reale: *cfr.* art. 99, comma 2, cod. civ. 1865).

Quanto alla seconda obiezione, effettivamente il problema può sussistere, ma soltanto qualora (anche) la pubblicazione matrimoniale sia richiesta a mezzo di procuratore speciale, *ex artt.* 96 cod. civ. e 50 d.P.R. 396/2000. Ci sembra, comunque, che un'espressa indicazione, contenuta o nello speciale incarico per la pubblicazione matrimoniale o nella procura *canonica* per la celebrazione del matrimonio, possa validamente *provare* la volontà degli effetti civili del matrimonio contratto *in facie Ecclesiae*.



Immigrazione.
biz

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
22/11/2008